

Testo vigente	Testo emendato
<p align="center">Art. 1 (Premessa)</p> <p>La Giunta Regionale, con il presente disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e in attuazione della Legge Regionale n. 23 del 29 luglio 2011 punto 11, definisce le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l'organizzazione dell'Azienda Regionale delle Aree Produttive, di seguito ARAP, Ente pubblico Economico. Il disciplinare definisce altresì le caratteristiche generali delle aree individuando in particolare i servizi e le infrastrutture minime di cui devono essere dotate e le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e servizi da parte delle imprese che si insediano, comprese le procedure di attivazione e gestione.</p>	<p align="center">invariato</p>
<p align="center">Art. 2 (Modalità di costituzione dell'ARAP)</p> <p>A norma dell'art. 1 n. 23/2011, l'ARAP è un ente pubblico economico, istituito dalla Regione Abruzzo.</p> <p>L'organizzazione ed il funzionamento dell'ARAP sono regolati dalle norme del Codice Civile in tema di società per azioni, per quanto compatibili e salvo quanto specificatamente previsto.</p> <p>A norma del punto 1, comma 3, Legge Regionale n. 23/2011, l'ARAP è costituita mediante fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale esistenti (Teramo, Sangro, L'Aquila, Sulmona, Avezzano e Vasto con esclusione di quello di Chieti-Pescara posto in liquidazione).</p> <p>A tale operazione di fusione si applicano le norme del Codice Civile in tema di fusione delle società, per quanto compatibili e salvo quanto specificatamente previsto.</p> <p>Ai fini di cui all'art. 2501 - sexies C.C., gli esperti sono scelti dal Commissario per il riordino di ciascun Consorzio interessato all'operazione di fusione.</p> <p>L'ARAP è dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.</p>	<p align="center">invariato</p> <p align="right">ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. <u>4.21/P</u> del <u>17 GIU. 2013</u></p> <p align="right">IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dot. Walter Gariani) <i>Polonou</i></p>
<p align="center">Art. 3 (Attività e Funzioni)</p> <p>L'ARAP fornisce servizi alle imprese insediate nelle aree produttive in gestione diretta degli attuali Consorzi industriali. In particolare eroga obbligatoriamente i</p>	<p align="center">Art. 3 (Attività e Funzioni)</p> <p>L'ARAP, per il tramite delle Unità Territoriali di cui al successivo art. 5, co.5, fornisce servizi alle imprese insediate nelle aree produttive in gestione diretta degli</p>

Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate, dietro il pagamento di corrispettivo da parte delle imprese stesse e può fornire anche Servizi Ambientali e Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

Nelle altre aree i Comuni potranno delegare l'ARAP ad erogare i servizi. L'ARAP potrà anche provvedere:

- a) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di sua competenza, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai servizi di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni;
- b) all'acquisizione di aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;
- c) alla vendita delle aree, alla vendita e alla locazione di fabbricati alle imprese e impianti provenienti dall'attività di cui al punto b);
- d) alla gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
- e) all'acquisto e alla vendita di energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;
- f) alla riscossione delle tariffe e dei corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'ARAP.

L'ARAP potrà svolgere anche altre attività in materia di insediamento in aree produttive, se delegata dai Comuni e altri Enti pubblici competenti, e assumere ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

attuali Consorzi industriali.

In particolare eroga obbligatoriamente i Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate, dietro il pagamento di corrispettivo da parte delle imprese stesse e può fornire anche Servizi Ambientali e Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

Nelle altre aree i Comuni potranno delegare l'ARAP ad erogare i servizi. L'ARAP provvede :

- a) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di sua competenza, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai servizi di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni;
- b) all'acquisizione di aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;
- c) alla vendita delle aree, alla vendita e alla locazione di fabbricati alle imprese e impianti provenienti dall'attività di cui al punto b);
- d) alla gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
- e) all'acquisto e alla vendita di energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;
- f) alla riscossione delle tariffe e dei corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'ARAP.

L'ARAP svolge anche altre attività in materia di insediamento in aree produttive, su delega dei Comuni e/o di altri Enti pubblici e assume ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.



Testo vigente	Testo emendato
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Patrimonio e Mezzi finanziari)</p> <p>Il patrimonio dell'ARAP è costituito dai conferimenti, dagli investimenti e dagli impieghi comunque effettuati, dai contributi pubblici nonché dalle riserve comunque costituite.</p> <p>La gestione economico-finanziaria dell'ARAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.</p> <p>L'Assemblea dell'ARAP approva, entro centoventi giorni dalla data del suo insediamento, il regolamento di contabilità ispirato ai principi di contabilità generale per le società di capitali e prevede, tra l'altro, le modalità ed i termini di approvazione dei documenti contabili nonché criteri di controllo di gestione.</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Organizzazione dell'ARAP)</p> <p><u>5.1 (Assemblea generale dei soci)</u></p> <p>L'Assemblea generale è costituita dai soci. Ogni socio ha diritto ad un rappresentante. Il riparto dei voti è effettuato in base alla partecipazione al capitale.</p> <p>L'Assemblea generale approva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 30 settembre il piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio, - entro il 30 aprile il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione. <p>L'Assemblea generale delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'ammissione all'ARAP di altri soci e la costituzione o partecipazione a società di capitali su proposta del Consiglio di amministrazione; 2) le eventuali proposte di modifica allo Statuto dell'ARAP; 3) i regolamenti che disciplinano i servizi espletati dall'ARAP e i corrispettivi a carico delle imprese insediate nelle aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture; 4) l'istituzione delle unità territoriali, la dotazione organica ed il regolamento del personale dell'ARAP proposto dal Consiglio di amministrazione; 5) l'assunzione di mutui o prestiti di qualsiasi natura; 6) l'approvazione dei programmi di attuazione delle funzioni demandate all'ARAP dalla Regione, dalle Province o da altri Enti; 7) la nomina dei rappresentanti dell'ARAP 	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Organizzazione dell'ARAP)</p> <p><u>5.1 (Assemblea generale)</u></p> <p>L'Assemblea generale è costituita dai soci partecipanti.</p> <p>Ogni socio ha diritto ad un rappresentante. Il riparto dei voti è effettuato in base alla partecipazione al fondo di dotazione costituito originariamente e dai successivi apporti.</p> <p>L'Assemblea generale preliminarmente delibera, con efficacia consultiva non vincolante, in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio, - al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione. <p>L'Assemblea generale, allo stesso modo, preliminarmente delibera, con efficacia consultiva non vincolante in merito a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'ammissione all'ARAP di altri soci e la costituzione o partecipazione a società di capitali su proposta del Consiglio di amministrazione; 2) le eventuali proposte di modifica allo Statuto dell'ARAP; 3) i regolamenti che disciplinano i servizi espletati dall'ARAP e i corrispettivi a carico delle imprese insediate nelle aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture; 4) l'istituzione delle unità territoriali, la dotazione organica ed il regolamento del personale dell'ARAP proposto dal Consiglio di amministrazione; 6) l'approvazione dei programmi di attuazione delle funzioni demandate



presso altri enti, società e commissioni;
8) l'adozione di tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei fini dell'ARAP.

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione su sua iniziativa, oppure a richiesta del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale o di almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta mediante PEC o lettera raccomandata a/r recapitata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli membri ed ai componenti del Collegio sindacale.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale e in seconda convocazione, non prima di un giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, quando sia presente almeno il 35%.

I partecipanti devono essere in regola con il pagamento di eventuali contributi o altri oneri per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

Per le eventuali proposte di modifica dello Statuto da parte dell'Assemblea generale è richiesto il voto favorevole dei due terzi nelle prime tre votazioni e della metà più uno nelle successive degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del piano economico e finanziario e del bilancio di esercizio.

all'ARAP dalla Regione, dalle Province o da altri Enti;

L'Assemblea generale, è titolare esclusivamente di poteri consultivi, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione su sua iniziativa, oppure a richiesta del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta mediante PEC o lettera raccomandata a/r recapitata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale e in seconda convocazione, non prima di un giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, quando sia presente almeno il 35%.

I partecipanti devono essere in regola con il pagamento di eventuali contributi o altri oneri per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

Per le eventuali proposte di modifica dello Statuto da parte dell'Assemblea generale è richiesto il voto favorevole dei due terzi nelle prime tre votazioni e della metà più uno nelle successive degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per deliberare il parere consultivo non vincolante in merito al piano economico e finanziario e al bilancio di esercizio.

In qualunque momento e senza che sia fornita giustificazione, è ammesso il recesso del socio tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale dell'ARAP o tramite PEC al relativo indirizzo di posta elettronica certificata dell'ARAP. Il recesso non attribuisce ai soci/partecipanti il diritto al rimborso degli apporti, della partecipazione o di frazioni di patrimonio netto. Il recesso è efficace decorsi 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione da



5.2 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto come da Statuto ed è nominato dal Consiglio Regionale con le modalità previste dall'art. 5 della Legge Regionale n. 4/2009.

I compiti del Consiglio di amministrazione sono definiti dallo Statuto ai sensi dell'art. 1 comma 7 Legge Regionale 23/2011.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 4/2009, il CdA trasmette alla Commissione Regionale competente l'elenco delle deliberazioni adottate e la relazione sull'attività svolta; i predetti atti sono trasmessi anche all'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione. La convocazione è obbligatoria quando viene richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nell'espressione di voto palese prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante PEC o lettera raccomandata a/r recapitata ai singoli membri ed ai componenti del Collegio sindacale almeno cinque giorni prima la data dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione è validamente riunito anche senza preavviso quando sono presenti tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione dei temi affrontati o chieda il rinvio della riunione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza legale dell'ARAP e la legittimazione processuale;
- convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio di amministrazione e formula il rispettivo ordine del giorno;

parte dell'ARAP della comunicazione di cui sopra.

5.2 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto come da Statuto ed è nominato dal Consiglio Regionale con le modalità previste dall'art. 5 della Legge Regionale n. 4/2009 e dura in carica tre anni.

I compiti del Consiglio di amministrazione sono definiti dallo Statuto ai sensi dell'art. 1 comma 7 Legge Regionale 23/2011.

Fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in materia di inconfirmità di incarichi afferenti agli organi di vertice, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono,:

- a) coloro che hanno una o più sentenze di condanna penale passate in giudicato;
- b) coloro che già rivestono al momento della nomina la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di amministrazione o di controllo in altro ente regionale.

Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria, adotta gli atti, ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari. In particolare:

- a) redige e, previa deliberazione consultiva non vincolante dell'Assemblea generale, approva il bilancio d'esercizio;
- b) redige e, previa deliberazione consultiva non vincolante dell'Assemblea generale, approva il piano economico finanziario;
- c) adotta i piani regolatori e le varianti sino alla data di approvazione della nuova legge regionale in materia di pianificazione del governo del territorio;
- d) adotta lo statuto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 15 della Legge Regionale n. 23/2011, nonché le sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 4/2009, il CdA trasmette alla Commissione Regionale competente l'elenco delle deliberazioni adottate e la relazione sull'attività svolta; i predetti atti sono trasmessi anche all'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione. La convocazione è obbligatoria quando viene

Testo vigente	Testo emendato
<ul style="list-style-type: none"> • provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; • svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuitogli dallo Statuto. <p>Il Presidente può delegare lo svolgimento di alcune funzioni, espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza.</p> <p><u>5.3 (Collegio dei revisori dei conti)</u> Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio Regionale con le modalità previste dall'art. 5 della Legge Regionale n.</p>	<p>richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nell'espressione di voto palese prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante PEC o lettera raccomandata a/r recapitata ai singoli membri ed ai componenti del Collegio sindacale almeno cinque giorni prima la data dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio di amministrazione è validamente riunito anche senza preavviso quando sono presenti tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione dei temi affrontati o chieda il rinvio della riunione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato tra i consiglieri del CdA dal Consiglio Regionale ai sensi dall'art. 5 della Legge Regionale n. 4/2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha la rappresentanza legale dell'ARAP e la legittimazione processuale; • convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio di amministrazione e formula il rispettivo ordine del giorno; • provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; • svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuitogli dallo Statuto. <p>Il Presidente può delegare lo svolgimento di alcune funzioni, espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza. Il Presidente e il Vice-Presidente decadono dalla loro carica in caso di revoca o altro evento che provochi la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.</p> <p><u>5.3 (Collegio dei revisori dei conti)</u> Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio Regionale con le modalità previste dall'art. 5 della Legge Regionale n.</p>



4/2009.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione ed esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. A tal fine il Consiglio di amministrazione invia al Collegio dei revisori i predetti documenti contabili almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione.

5.4 (Revoche e scioglimento)

La revoca del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori e lo scioglimento dell'ARAP sono regolate dai commi 2 e 3 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 4/2009.

5.5 (Unità territoriale)

L'articolazione territoriale dell'ARAP prevede l'istituzione di Unità Territoriali corrispondenti ai comprensori di competenza degli attuali Consorzi Industriali.

L'unità territoriale svolge le seguenti funzioni:

- predispone proposte di attività e servizi che l'ARAP intende realizzare nel territorio di riferimento con la tipologia e gli standard e la determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese nelle zona di riferimento ed eventuali regolamenti a valenza territoriale;
- realizza e gestisce gli impianti comuni per la fornitura di servizi alle imprese insediate e predispone il Piano annuale e pluriennale degli investimenti dell'ARAP;
- predispone la proposta di piano economico e finanziario dell'ARAP per il comprensorio di riferimento, annuale e triennale e le relazioni sulla gestione dell'ARAP annuali o infrannuali e il bilancio consuntivo d'esercizio.

4/2009.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione ed esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. A tal fine il Consiglio di amministrazione invia al Collegio dei revisori i predetti documenti contabili almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione.

5.4 (Revoche e scioglimento)

La revoca del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori e lo scioglimento dell'ARAP sono regolate dall'art.6 della Legge Regionale n. 4/2009.

5.5 (Unità territoriale)

L'articolazione territoriale dell'ARAP prevede l'istituzione di Unità Territoriali corrispondenti alle sedi degli attuali Consorzi Industriali, con competenza nei propri comprensori

L'unità territoriale svolge le seguenti funzioni:

- progetta, realizza e gestisce le opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di competenza dell'ARAP, nonché le infrastrutture e le opere per l'allacciamento ai servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- acquisisce aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;
- assegna le aree nei propri PRT alle imprese che esercitano attività artigianale/produttiva e del commercio all'ingrosso;
- vende le aree, loca i fabbricati alle imprese;
- gestisce direttamente gli impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
- acquista e vende energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;
- riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'ARAP.
- predispone proposte di attività e servizi che l'ARAP intende realizzare nel territorio di riferimento con la tipologia e gli standard e la determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese nelle zona di riferimento ed eventuali regolamenti a valenza territoriale;
- realizza e gestisce gli impianti comuni per

5.6 (Consulta Territoriale)

Presso ogni singola unità territoriale dell'ARAP è istituita una Consulta Territoriale.

Alla Consulta partecipano i rappresentanti designati dalle aziende insediate presso le singole unità territoriali, dalla Provincia e dai Comuni del territorio di riferimento. La modalità di indicazione dei rappresentanti sarà definita dallo statuto. I membri della Consulta non hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese.

Le funzioni e l'organizzazione della Consulta saranno definiti dallo statuto dell'ARAP e/o da apposito regolamento. La Consulta Territoriale fornisce almeno indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati e determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese.

5.7 (Il personale dell'ARAP)

Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale transita all'ARAP nelle medesime funzioni.

Il trattamento economico e normativo dei dipendenti che transiteranno all'ARAP è disciplinato dalla normativa in tema di rapporto di lavoro subordinato privato e verrà definito tramite specifica contrattazione collettiva già esistente e/o di nuova definizione.

la fornitura di servizi alle imprese insediate e predispone il Piano annuale e pluriennale degli investimenti dell'ARAP;

- predispone la proposta di piano economico e finanziario dell'ARAP per il comprensorio di riferimento, annuale e triennale e le relazioni sulla gestione dell'ARAP annuali o infrannuali e il bilancio consuntivo d'esercizio.

Nel caso in cui all'interno del comprensorio di competenza degli attuali Consorzi Industriali insistano porti commerciali di interesse regionale, il soggetto cui è demandata la gestione del porto medesimo si avvale della collaborazione della struttura dell'Unità Territoriale di riferimento, per ciò che attiene alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere portuali.

5.6 (Consulta Territoriale)

Presso ogni singola unità territoriale dell'ARAP è istituita una Consulta Territoriale.

Alla Consulta partecipano i rappresentanti designati dalle aziende insediate presso le singole unità territoriali, dalla Provincia e dai Comuni del territorio di riferimento. La modalità di indicazione dei rappresentanti sarà definita dallo statuto. I membri della Consulta non hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese.

Le funzioni e l'organizzazione della Consulta saranno definiti dallo statuto dell'ARAP e/o da apposito regolamento. La Consulta Territoriale fornisce almeno indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati e determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese.

5.7 (Il personale dell'ARAP)

Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, previa informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee), passa all'ARAP nelle medesime funzioni, conservando i diritti inerenti al rapporto di lavoro già maturati presso i Consorzi.



Testo vigente	Testo emendato
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Convenzione)</p> <p>In base a quanto previsto dal comma 4 della Legge Regionale 23/2011 i rapporti generali che regolano le relazioni tra ARAP e aziende insediate sono disciplinati tramite apposita convenzione quadro tipo approvata dalla Giunta Regionale alla quale, entro 180 giorni dalla costituzione dell'ARAP, si dovranno adeguare le singole convenzioni stipulate dagli attuali Consorzi Industriali. La convenzione quadro comporta l'accettazione dei regolamenti dell'ARAP.</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Servizi da erogare)</p> <p>Su tutte le aree produttive saranno erogati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate, 2) Servizi Ambientali e ITC, che tutelano le risorse e migliorano la connettività, 3) Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione. <p>Tutte le imprese insediate devono usufruire dei servizi essenziali dietro il pagamento di corrispettivo.</p> <p>Nelle aree di competenza degli attuali Consorzi industriali i servizi saranno garantiti dall'ARAP.</p> <p>Nelle altre aree i Comuni, potranno delegare l'ARAP a erogare i servizi e a determinarne e riscuotere i corrispettivi; di conseguenza le aziende insediate sottoscrivono la convenzione quadro tipo di cui sopra.</p> <p>Nel caso di uso industriale prevalente, i servizi afferenti l'acqua potabile, la fogna nera e tecnologica, la depurazione delle acque e la gestione dei relativi impianti restano nella competenza dell'ARAP che è considerato grande distributore.</p> <p>Il costo di acquisto dell'acqua potabile sarà definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli artt. 154 e ss del D.lgs 152/2006 e del DM</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Servizi da erogare)</p> <p>Su tutte le aree produttive saranno erogati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate, 2) Servizi Ambientali e ITC, che tutelano le risorse e migliorano la connettività, 3) Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione. <p>Tutte le imprese insediate devono usufruire dei servizi essenziali dietro il pagamento di corrispettivo.</p> <p>Nelle aree di competenza degli attuali Consorzi industriali i servizi saranno garantiti dall'ARAP.</p> <p>Nelle altre aree i Comuni, potranno delegare l'ARAP a erogare i servizi e a determinarne e riscuotere i corrispettivi; di conseguenza le aziende insediate sottoscrivono la convenzione quadro tipo di cui sopra.</p>

1/8/1996 e smi inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Nel caso di uso promiscuo, considerata la varietà delle situazioni esistenti e nel rispetto delle previsioni del comma 17 della L.R. 23/2011, si procederà a verifiche puntuali delle autorizzazioni che danno origine agli usi (concessioni di derivazione e autorizzazione allo scarico) al fine di definirne la natura.

All'ARAP sarà comunque attribuita quota parte della tariffa relativa alla gestione suindicata, commisurata all'ambito servito, agli oneri gestionali, alle esigenze di tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, ai livelli di investimento.

Nel caso di uso civile prevalente la gestione dell'impianto spetterà al gestore del Servizio Idrico Integrato, secondo le modalità che saranno definite dal piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 6, art. 172 D.lgs 152/2006.

Tra l'ARAP, l'ERSI e il Gestore del Servizio Idrico Integrato i rapporti saranno regolati da apposita convenzione per la regolazione delle rispettive competenze.

7.1 (Servizi essenziali)

Sono considerati servizi essenziali/indispensabili a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accessibilità, la viabilità stradale e/o ferroviaria, l'allontanamento delle acque meteoriche, l'approvvigionamento idrico per uso potabile ed industriale, il convogliamento e la depurazione delle acque reflue, il verde, la cartellonistica, la pubblica illuminazione, la segnaletica, ecc.. I livelli quantitativi dei servizi infrastrutturali, attualmente, sono quelli previsti dai piani urbanistici generali ed attuativi consortili; essi, assieme a quelli qualitativi sono in ogni caso proporzionali ai livelli contributivi assicurati dalle Aziende utenti. I servizi relativi alla realizzazione e gestione delle infrastrutture primarie negli agglomerati sono, in ogni caso, obbligatori.

7.2 (Servizi essenziali non soggetti a fornitura quantitativa)

Soggiacciono ad un corrispettivo annuo, disciplinato da apposito regolamento dell'ARAP, unicamente i servizi generali

7.1 (Servizi essenziali)

Sono considerati servizi essenziali/indispensabili a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accessibilità, la viabilità stradale e/o ferroviaria, l'allontanamento delle acque meteoriche, l'approvvigionamento idrico per uso potabile ed industriale, il convogliamento e la depurazione delle acque reflue, il verde, la cartellonistica, la pubblica illuminazione, la segnaletica, ecc.. I livelli quantitativi dei servizi infrastrutturali, attualmente, sono quelli previsti dai piani urbanistici generali ed attuativi consortili; essi, assieme a quelli qualitativi sono in ogni caso proporzionali ai livelli contributivi assicurati dalle Aziende utenti. I servizi relativi alla realizzazione e gestione delle infrastrutture primarie negli agglomerati sono, in ogni caso, obbligatori.

7.2 (Servizi essenziali non soggetti a fornitura quantitativa)

Soggiacciono ad un corrispettivo annuo, disciplinato da apposito regolamento dell'ARAP, unicamente i servizi generali



che non comportano, in base ad autonomo contratto di fornitura, l'erogazione e/o la somministrazione ovvero la cessione di beni e/o servizi soggetti ad altra specifica tariffa e/o ad altro contributo.

Sono servizi, come sopra individuati, in generale, quelli relativi alla viabilità stradale consortile, alla relativa pubblica illuminazione, al verde in genere, all'allontanamento ed al convogliamento in fogne, condotte, fossi e/o canali delle acque bianche meteoriche provenienti dalla viabilità, dal verde e/o dagli stabilimenti, ed ogni altro servizio primario residuale comunque reso in favore delle proprietà aziendali, non altrimenti tariffabile.

Il corrispettivo per i servizi prevede in ogni caso l'intera copertura dei costi per le attività di gestione, intesa come manutenzione (ordinaria e straordinaria) ed esercizio, nonché quelle per il completamento funzionale delle relative reti, opere ed impianti nonché dei relativi oneri accessori. Le aziende/utenti sono tenute a pagare i corrispettivi per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti. La Giunta Regionale potrà prevedere agevolazioni nelle aree di competenza dell'ARAP con particolare attenzione alle aree di crisi e delle APEA.

7.3 (Servizi essenziali soggetti a fornitura quantitativa)

Sono i servizi idrici (potabile, ed industriale), quelli di fognatura e di depurazione dei reflui civili ed industriali, ed ogni altro servizio che disponga di apposita tariffa e/o specifico contributo disciplinato da altra specifica norma. L'ARAP si doterà di apposito regolamento adottando le formule tariffarie di legge; in ogni caso dette tariffe dovranno comunque garantire la copertura integrale dei costi.

7.4 (Determinazione del metodo di calcolo dei corrispettivi dei servizi)

Sono costi inerenti i servizi quindi da considerare nella determinazione dei contributi unitari annuali, sia a preventivo che a consuntivo, da ripartire successivamente, le seguenti voci di spesa a titolo esemplificativo e non esaustivo (costi principali):

1. Spese per il completamento delle opere, infrastrutture, impianti ecc.
2. Spese per la loro manutenzione

che non comportano, in base ad autonomo contratto di fornitura, l'erogazione e/o la somministrazione ovvero la cessione di beni e/o servizi soggetti ad altra specifica tariffa e/o ad altro contributo.

Sono servizi, come sopra individuati, in generale, quelli relativi alla viabilità stradale consortile, alla relativa pubblica illuminazione, al verde in genere, all'allontanamento ed al convogliamento in fogne, condotte, fossi e/o canali delle acque bianche meteoriche provenienti dalla viabilità, dal verde e/o dagli stabilimenti, ed ogni altro servizio primario residuale comunque reso in favore delle proprietà aziendali, non altrimenti tariffabile.

Il corrispettivo per i servizi prevede in ogni caso l'intera copertura dei costi per le attività di gestione, intesa come manutenzione (ordinaria e straordinaria) ed esercizio, nonché quelle per il completamento funzionale delle relative reti, opere ed impianti nonché dei relativi oneri accessori. Le aziende/utenti sono tenute a pagare i corrispettivi per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti. La Giunta Regionale potrà prevedere agevolazioni nelle aree di competenza dell'ARAP con particolare attenzione alle aree di crisi e delle APEA.

7.3 (Servizi essenziali soggetti a fornitura quantitativa)

Sono i servizi idrici (potabile, ed industriale), quelli di fognatura e di depurazione dei reflui civili ed industriali, ed ogni altro servizio che disponga di apposita tariffa e/o specifico contributo disciplinato da altra specifica norma. L'ARAP si doterà di apposito regolamento adottando le formule tariffarie di legge; in ogni caso dette tariffe dovranno comunque garantire la copertura integrale dei costi.

7.4 (Determinazione del metodo di calcolo dei corrispettivi dei servizi)

Le seguenti voci di spesa, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riferiscono alle opere, alle infrastrutture ed agli impianti, sono costi inerenti i servizi da considerare nella determinazione dei contributi unitari annuali, sia a preventivo che a consuntivo, da ripartire successivamente:

1. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Testo vigente	Testo emendato
<p>ordinaria e straordinaria.</p> <p>3. Spese per il loro l'esercizio (materie prime, personale e spese varie).</p> <p>Nel caso di spesa avente effetti economici pluriennali, in ogni esercizio viene assunta, di norma, una quota costante della spesa complessiva prevista, dividendo l'importo e le voci di spesa accessorie, per il numero delle annualità.</p> <p>A tal fine, in mancanza di altro riferimento si assumono le annualità corrispondenti ai coefficienti di ammortamento di bilancio .</p> <p>Tutti i costi dei singoli interventi sono valutati, sulla base degli eventuali progetti,(se richiesti), ed in ogni caso in base alle loro attendibili stime, al netto di eventuali contributi pubblici in conto investimento e/o in conto esercizio, al netto di quote di altri contributi privati (ad es. quota dei contributi di urbanizzazioni per i servizi in oggetto) e/o di altre risorse finanziarie messe comunque a disposizione dall'ARAP quale reinvestimento degli eventuali utili degli esercizi precedenti.</p> <p>Ai fini della determinazione dei ricavi per i servizi da ripartire, sia a preventivo che a consuntivo, i costi complessivi terranno conto, indicativamente, anche di altre voci tra cui: spese per interessi sul capitale anticipato, spese generali, elementi di premialità e di morosità"; maggioraz./riduzione in base al tasso di perequazione territoriale, utili d'esercizio.</p> <p>Il corrispettivo di cui sopra è determinato annualmente mediante parametri oggettivi stabiliti da apposito regolamento e distintamente per ogni agglomerato, tenuto conto del diverso grado di urbanizzazione ed infrastrutturazione degli agglomerati stessi.</p> <p><u>7.5 (Servizi Ambientali e ITC)</u></p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza e Progettazione Ecosostenibile Complessiva di Edifici, Spazi Comuni, Trasporti Interni ecc.; • Gestione Ambientale Integrata di Area/Sito con attenzione al ciclo dell'Acqua e Depurazione, Rumori ed Emissioni (EMAS di Ambito Produttivo Omogeneo); • Gestione Energetica (Energia Elettrica, Fotovoltaico, Calore, Vapore, ecc.); • Ciclo dei Materiali e Recupero/Riciclaggio (Prodotti, 	<p>2. Spese per l'esercizio (materie prime e personale).</p> <p>Nel caso di spesa avente effetti economici pluriennali, in ogni esercizio viene assunta, di norma, una quota costante della spesa complessiva prevista, dividendo l'importo e le voci di spesa accessorie, per il numero delle annualità.</p> <p>A tal fine, in mancanza di altro riferimento si assumono le annualità corrispondenti ai coefficienti di ammortamento di bilancio .</p> <p>Tutti i costi dei singoli interventi sono valutati, sulla base degli eventuali progetti,(se richiesti), ed in ogni caso in base alle loro attendibili stime, al netto di eventuali contributi pubblici in conto investimento e/o in conto esercizio, al netto di quote di altri contributi privati (ad es. quota dei contributi di urbanizzazioni per i servizi in oggetto) e/o di altre risorse finanziarie messe comunque a disposizione dall'ARAP quale reinvestimento degli eventuali utili degli esercizi precedenti.</p> <p>Ai fini della determinazione dei ricavi per i servizi da ripartire, sia a preventivo che a consuntivo, i costi complessivi terranno conto, indicativamente, anche di altre voci tra cui: spese per interessi sul capitale anticipato, spese generali, elementi di premialità e di morosità"; maggiorazione/riduzione in base al tasso di perequazione territoriale, utili d'esercizio.</p> <p>Il corrispettivo di cui sopra è determinato annualmente mediante parametri oggettivi stabiliti da apposito regolamento e distintamente per ogni agglomerato, tenuto conto del diverso grado di urbanizzazione ed infrastrutturazione degli agglomerati stessi.</p> <p><u>7.5 (Servizi Ambientali e ITC)</u></p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza e Progettazione Ecosostenibile Complessiva di Edifici, Spazi Comuni, Trasporti Interni ecc.; • Gestione Ambientale Integrata di Area/Sito con attenzione al ciclo dell'Acqua e Depurazione, Rumori ed Emissioni (EMAS di Ambito Produttivo Omogeneo); • Gestione Energetica (Energia Elettrica, Fotovoltaico, Calore, Vapore, ecc.); • Ciclo dei Materiali e Recupero/Riciclaggio (Prodotti,



Testo vigente	Testo emendato
<p>Sottoprodotti, Rifiuti);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento rifiuti liquidi e fanghi; • Banda larga e trasmissione dati, videosorveglianza, controllo telematico efficienza energetica, altro <p>Si tratta di attività capaci di migliorare la competitività del sistema Abruzzo e che possono caratterizzare i vari agglomerati in funzione di specifiche esigenze e delle disponibilità già esistenti.</p> <p><u>7.6 (Servizi Innovativi)</u></p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logistica Integrata e Razionalizzazione del Sistema dei Trasporti (Viari, Ferroviari, Parchi merci ecc.); • Servizi Immateriali Avanzati di Formazione e Training. <p>Si tratta di attività fornite prevalentemente da aziende specializzate.</p> <p><u>7.7 (Modalità di pagamento del corrispettivo per i servizi erogati)</u></p> <p>Tutte le Imprese insediate o insediande sono tenute a corrispondere i corrispettivi stabiliti dalla Convenzione Quadro e dagli altri contratti di servizio sottoscritti.</p> <p>I corrispettivi per i servizi essenziali non soggetti a fornitura quantitativa sono dovuti dai possessori in base alle convenzioni e, in mancanza, in base alla situazione risultante nei pubblici registri e in virtù dei principi dell'ordinamento.</p> <p>In caso di immobili concessi, in tutto e/o in parte, in locazione, la riscossione è effettuata dall' ARAP presso il conduttore unicamente ove la locazione sia stata espressamente autorizzata dall'ARAP; in caso contrario la richiesta è effettuata al proprietario, fermo restando la responsabilità solidale del locatore e del conduttore nei confronti dell' ARAP in base alle vigenti norme regolamentari e contrattuali.</p> <p>Nel caso di locazione finanziaria (Leasing), regolarmente autorizzata dall' ARAP, il canone è dovuto dal conduttore; qualora il conduttore cessi la sua attività per qualsiasi ragione il locatore finanziario è comunque tenuto a corrispondere i corrispettivi attuali.</p> <p>Nel caso di immobile in uso da più soggetti autorizzati, l'intero canone è ripartito in base alle norme convenzionali e contrattuali vigenti ed, in mancanza, in base alle superfici delle porzioni di</p>	<p>Sottoprodotti, Rifiuti);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento rifiuti liquidi e fanghi; • Banda larga e trasmissione dati, videosorveglianza, controllo telematico efficienza energetica, altro <p>Si tratta di attività capaci di migliorare la competitività del sistema Abruzzo e che possono caratterizzare i vari agglomerati in funzione di specifiche esigenze e delle disponibilità già esistenti.</p> <p><u>7.6 (Servizi Innovativi)</u></p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logistica Integrata e Razionalizzazione del Sistema dei Trasporti (Viari, Ferroviari, Parchi merci ecc.); • Servizi Immateriali Avanzati di Formazione e Training. <p>Si tratta di attività fornite prevalentemente da aziende specializzate.</p> <p><u>7.7 (Modalità di pagamento del corrispettivo per i servizi erogati)</u></p> <p>Tutte le Imprese insediate o insediande sono tenute a corrispondere i corrispettivi stabiliti dalla Convenzione Quadro e dagli altri contratti di servizio sottoscritti.</p> <p>I corrispettivi per i servizi essenziali non soggetti a fornitura quantitativa sono dovuti dai possessori in base alle convenzioni e, in mancanza, in base alla situazione risultante nei pubblici registri e in virtù dei principi dell'ordinamento.</p> <p>In caso di immobili concessi, in tutto e/o in parte, in locazione, la riscossione è effettuata dall' ARAP presso il conduttore unicamente ove la locazione sia stata espressamente autorizzata dall'ARAP; in caso contrario la richiesta è effettuata al proprietario, fermo restando la one e Riduzione dell'Inquinamento dell'Aria, dell'Acqua e del Terreno;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smaltimento e Recupero dei Rifiuti; - Trattami e contrattuali. <p>Nel caso di locazione finanziaria (Leasing), regolarmente autorizzata dall' ARAP, il canone è dovuto dal conduttore; qualora il conduttore cessi la sua attività per qualsiasi ragione il locatore finanziario è comunque tenuto a corrispondere i corrispettivi attuali.</p> <p>Nel caso di immobile in uso da più soggetti autorizzati, l'intero canone è ripartito in base alle norme convenzionali e contrattuali vigenti ed, in mancanza, in base alle superfici delle porzioni di</p>

immobile nel rispettivo possesso.
 In caso di acquisto e/o di trasferimento del possesso comunque intervenuto nel corso di un esercizio finanziario, il corrispettivo è dovuto in base alle mensilità intere successive all'acquisto e/o al trasferimento.

immobile nel rispettivo possesso.
 In caso di acquisto e/o di trasferimento del possesso comunque intervenuto nel corso di un esercizio finanziario, il corrispettivo è dovuto in base alle mensilità intere successive all'acquisto e/o al trasferimento.

7.8 (Gestione impianti di acquedotto, fognatura e depurazione)

7.8.1 (Procedure)

Entro il 15 luglio 2013 i Consorzi o le Unità Territoriali se costituite, previa verifica delle autorizzazioni che danno origine agli usi (concessioni di derivazione e autorizzazione allo scarico) al fine di definirne la natura, prevalente devono trasmettere alla Giunta regionale, ed al Gestore del Servizio Idrico Competente, una relazione sulle caratteristiche degli impianti, delle utenze e dei reflui (civili o industriali), ai sensi dell'art. 1, co. 17 della L.R. 23/2011. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta relazione, esprime le proprie eventuali motivate osservazioni in merito alla prevalenza dell'uso, trasmettendole alla Giunta Regionale. Decorsi trenta giorni senza adozione di provvedimento da parte della Giunta, si intendono confermate la natura e la prevalenza indicate dal Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 17 della legge regionale 23/2011.

7.8.2 (Impianti a prevalente uso civile)

Entro il 30 settembre 2013, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, a prevalente uso civile, gestiti dai Consorzi Industriali ovvero dalle Unità Territoriali se istituite, direttamente o tramite terzi, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del Servizio Idrico Integrato il quale, con ogni conseguenza di legge, ne assume le correlative gestioni, i relativi proventi ed oneri, nonché in comando i dipendenti addetti. Entro i successivi novanta giorni tra i Consorzi Industriali ovvero le Unità Territoriali se istituite ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato deve essere stipulata apposita convenzione per regolamentare nel dettaglio gli aspetti riferiti alle cessate gestioni, e nel rispetto delle procedure, anche sindacali, il definitivo passaggio del personale addetto agli impianti nell'organico del medesimo Gestore del Servizio Idrico Integrato.



Testo vigente	Testo emendato
---------------	----------------

	<p><u>7.8.3 (Impianti a prevalente uso industriale)</u> Entro il 30 settembre 2013, i Consorzi Industriali, ovvero le Unità Territoriali se istituite, che non gestiscono direttamente gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, a prevalente uso industriale, procedono, ai sensi delle vigenti normative, alla selezione di un operatore economico cui affidare per anni cinque, in qualità di socio di società mista a maggioranza pubblica, ovvero in regime di concessione di servizi di cui all'art. 30 D.lgs 163/2006, anche ricorrendo alla procedura di cui all'art. 278 del DPR 207/2010, la gestione dei predetti impianti di competenza consortile. Dovranno in ogni caso essere garantiti il reimpiego delle unità lavorative (operai ed impiegati) utilizzate nella suddetta gestione (c.d. clausola di salvaguardia). Il costo di acquisto dell'acqua potabile sarà definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal Gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli artt. 154 e ss del D.lgs 152/2006 e del DM 1/8/1996 e smi inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.</p>
--	--



<p style="text-align: center;">Art. 8 (Le aree produttive ecologicamente attrezzate - APEA)</p> <p>La legge disciplina le APEA e ne favorisce la realizzazione e l'attrazione degli investimenti. Il disegno strategico, nel lungo periodo, prevede la possibilità di insediamenti produttivi esclusivamente nelle APEA e la riqualificazione delle aree esistenti in APEA. Le APEA dovranno essere caratterizzate da una particolare qualità ambientale, superiore agli standard normative. Sarà inoltre necessaria l'esistenza di infrastrutture, dotazioni, impianti e accorgimenti gestionali che garantiscano elevate prestazioni ambientali nei seguenti settori: -Salubrità e Igiene dei Luoghi di Lavoro; -Prevenzione e Riduzione dell'Inquinamento dell'Aria, dell'Acqua e del Terreno; - Smaltimento e Recupero dei Rifiuti;</p>	<p>invariato</p>
---	------------------

Testo vigente	Testo emendato
<ul style="list-style-type: none"> - Trattamento delle Acque Reflue; - Contenimento dei Consumi Energetici; - Prevenzione, Controllo e Gestione dei Rischi di Incidente rilevanti; - Adeguata e Razionale Accessibilità delle Persone e delle Merci. <p>La realizzazione e/o gestione delle aree attrezzate può essere attuata dall'ARAP, dai Comuni singolarmente o in forma associata, e da altre forme associate tra soggetti pubblici e da imprese insediate o che intendono insediarsi nell'area, in convenzione con gli enti pubblici locali.</p> <p>La Giunta regionale, con appositi atti, determina le caratteristiche generali delle aree ecologicamente attrezzate individuando in particolare i servizi e le infrastrutture minime di cui dovranno essere dotate e le condizioni e gli obblighi di utilizzo di dette infrastrutture e servizi da parte delle imprese che si insediano nell'area compreso le procedure di attivazione e gestione; la Giunta regionale definisce altresì nel rispetto delle sovraordinate competenze statali, modalità e condizioni per l'esonero dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, in particolare per i soggetti che aderiscono ai sistemi di gestione ambientale secondo il regolamento EMAS e le norme della serie ISO 14.000.</p>	